



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE TOSCANA

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 138 – C.P. 4286 50135 FIRENZE
TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/055 617028

Indirizzo Internet: www.figc-crt.org
e-mail: crtind@figc-crt.org

STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012

Comunicato Ufficiale N. 5 del 26/07/2011

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. RINUNCIA A PARTECIPARE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

19 luglio 2011

24.45/LC/GC

Oggetto : Rinuncia a partecipare per la Stagione 2011/2012 al Campionato di Promozione con istanza di iscrizione al Campionato di 3^ categoria.

In relazione all'oggetto, preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la quale si conferma che il Comitato Regionale Toscana ha accolto l'istanza della società G.S.D. FLORIAGAFIR BELLARIVA, già rinunciataria al Campionato di competenza, di ammissione al Campionato di 3^ Categoria per la stagione sportiva 2011/2012,

si autorizza:

- la conservazione dell'anzianità di affiliazione (12.9.1960) e del numero di matricola (18570);
- lo svincolo a favore dei calciatori, a far data dal presente provvedimento

19 luglio 2011

24.52/LC/GC

Oggetto : Rinuncia a partecipare per la Stagione 2011/2012 al Campionato di 1^ Categoria per disputare il Campionato di 2^ Categoria, con istanza per essere autorizzata alla conservazione dell'anzianità e del numero di matricola.

In relazione all'oggetto, preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la quale si conferma che il Comitato Regionale Toscana ha accolto l'istanza della società A.C.D. AGLIANESE, già rinunciataria al Campionato di competenza, di ammissione al Campionato di 2^ Categoria per la stagione sportiva 2011/2012,

si autorizza:

- la conservazione dell'anzianità di affiliazione (14.7.2006) e del numero di matricola (917375);
- il mantenimento a favore dei calciatori già tesserati per la società nella precedente stagione sportiva

19 luglio 2011

24.46/LC/GC

Oggetto : Rinuncia a partecipare per la Stagione 2011/2012 al Campionato di 2^ Categoria con richiesta di iscrizione al Campionato di 3^ Categoria.

In relazione all'oggetto, preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la quale si conferma che il Comitato Regionale Toscana ha accolto l'istanza della società U.S.D. PIEVE SAN PAOLO CAPANNORI, già rinunciataria al Campionato di competenza, di ammissione al Campionato di 3^ Categoria per la stagione sportiva 2011/2012, si autorizza la conservazione dell'anzianità di affiliazione (25.8.1991) e del numero di matricola (750268), autorizzando, altresì, il mantenimento del vincolo dei calciatori già per essa tesserati nella precedente stagione sportiva.

19 luglio 2011

24.50/LC/GC

Oggetto : istanza della società, già rinunciataria al Campionato di 2^ Categoria, di iscrizione al Campionato di 3^ Categoria per la stagione sportiva 2011/2012.

In relazione all'oggetto, preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la quale si conferma che il Comitato Regionale Toscana ha accolto l'istanza della società G.S.D. JUVENTUS CLUB VIAREGGIO, già rinunciataria al Campionato di competenza, di ammissione al Campionato di 3^ Categoria per la stagione sportiva 2011/2012, si autorizza la conservazione dell'anzianità di affiliazione (23.9.1996) e del numero di matricola (910910), autorizzando, altresì, il mantenimento del vincolo dei calciatori, già tesserati per la società nella precedente stagione sportiva.

19 luglio 2011

24.49/LC/GC

Oggetto : Rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2011/2012 al Campionato di 3^ Categoria per disputare i Campionati del Settore per l'Attività Giovanile, con istanza per essere autorizzata alla conservazione dell'anzianità di affiliazione e del numero di matricola.

Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,

- vista la rinuncia espressa da Codesta Società a partecipare al Campionato di 3^ Categoria e la contestuale istanza di partecipare solo ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile;
- visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Toscana e dalla Lega Nazionale Dilettanti;
- ritenuta la possibilità di concedere l'autorizzazione alla società di continuare l'attività con la partecipazione ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile, conservando l'anzianità di affiliazione ed il numero di matricola;
- premesso quanto sopra;

ha accolto l'istanza

autorizzando la società **A.S.D. SPORTING 2000** a:

- partecipare per la stagione sportiva 2011/2012 ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile;
- conservare l'anzianità di affiliazione (18.10.1979) e numero di matricola (750476),

disponendo, altresì,

lo svincolo a favore dei calciatori tesserati per l'attività dilettantistica, a decorrere dalla data del presente provvedimento

19 luglio 2011

24.47/LC/GC

Oggetto : Rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2011/2012 al Campionato di 3^ Categoria per disputare i Campionati del Settore per l'Attività Giovanile, con istanza per essere autorizzata alla conservazione dell'anzianità di affiliazione e del numero di matricola.

Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,

- vista la rinuncia espressa da Codesta Società a partecipare al Campionato di 3^ Categoria e la contestuale istanza di partecipare solo ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile;
- visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Toscana e dalla Lega Nazionale Dilettanti;
- ritenuta la possibilità di concedere l'autorizzazione alla società di continuare l'attività con la partecipazione ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile, conservando l'anzianità di affiliazione ed il numero di matricola;
- premesso quanto sopra;

ha accolto l'istanza

autorizzando la società **A.S.D. FORTIS CAMAIORE** a:

- partecipare per la stagione sportiva 2011/2012 ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile;
- conservare l'anzianità di affiliazione (30.07.2002) e numero di matricola (750581),

disponendo, altresì,

lo svincolo a favore dei calciatori tesserati per l'attività dilettantistica, a decorrere dalla data del presente provvedimento

19 luglio 2011

24.48/LC/GC

Oggetto : Rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2011/2012 al Campionato di 3^a Categoria per disputare i Campionati del Settore per l'Attività Giovanile, con istanza per essere autorizzata alla conservazione dell'anzianità di affiliazione e del numero di matricola.

Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,

- vista la rinuncia espressa da Codesta Società a partecipare al Campionato di 3^a Categoria e la contestuale istanza di partecipare solo ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile;
- visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Toscana e dalla Lega Nazionale Dilettanti;
- ritenuta la possibilità di concedere l'autorizzazione alla società di continuare l'attività con la partecipazione ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile, conservando l'anzianità di affiliazione ed il numero di matricola;
- premesso quanto sopra;

ha accolto l'istanza

autorizzando la società **A.S.D. SECCO** a:

- partecipare per la stagione sportiva 2011/2012 ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile;
- conservare l'anzianità di affiliazione (11.07.2006) e numero di matricola (917239),

disponendo, altresì,

lo svincolo a favore dei calciatori tesserati per l'attività dilettantistica, a decorrere dalla data del presente provvedimento.

COMUNICATO UFFICIALE N. 40/A

Il Presidente Federale

Preso atto della mancata presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza (2011/2012) da parte delle società F.C. CANAVESE S.r.l, CROCIATI NOCETO S.r.l., A.C. RODENGO SAIANO S.r.l. e A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.r.l.;

Visti i Comunicati Ufficiali 14/A, 15/A, 16/A, 17/A, 18/A, 19/A, 20/A e 21/A del 18 luglio 2011, relativi alle società GELA CALCIO S.p.A., A.S. LUCCHESI LIBERTAS 1905 S.r.l., SALERNITANA CALCIO 1919 S.p.A., F.B. BRINDISI S.r.l., S.S. CAVESE 1919 S.r.l., COSENZA CALCIO 1914 S.r.l., F.C. MATERA S.r.l. e U.S. SANREMESE CALCIO 1904 S.r.l.;

visto l'art. 110 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per le seguenti società: F.C. CANAVESE S.r.l, CROCIATI NOCETO S.r.l., A.C. RODENGO SAIANO S.r.l., A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.r.l, GELA CALCIO S.p.A., A.S. LUCCHESI LIBERTAS 1905 S.r.l., SALERNITANA CALCIO 1919 S.p.A., F.B. BRINDISI S.r.l., S.S. CAVESE 1919 S.r.l., COSENZA CALCIO 1914 S.r.l., F.C. MATERA S.r.l. e U.S. SANREMESE CALCIO 1904 S.r.l.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Luigi Maiello, **Componenti**; con l'assistenza del **Rappresentante AIA**, Avv. Gianfranco Menegali, e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 7 luglio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(502) – APPELLO DEL SIG. FRANCO FERRETTI (Presidente della Sezione AIA di Grosseto) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 73 del 5.5.2011).

(516) – APPELLO DEL SIG. ANTONELLO FODERI (responsabile designazione arbitri della Sezione AIA di Grosseto) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 73 del 5.5.2011).

Con due distinti atti depositati rispettivamente in data 14.5.2011 ed in data 18.5.2011, Foderi Antonello e Ferretti Franco hanno proposto impugnazione avverso la decisione 29/4/2011 della Commissione disciplinare territoriale della Toscana pubblicata sul C.U. n. 73 del 5/5/2011 che ha inflitto la sanzione dell'inibizione per anni cinque al primo e quella dell'inibizione per anni tre al secondo.

Gli appellanti chiedono, in rito, la dichiarazione di estinzione delle violazioni loro ascritte per intervenuta prescrizione e nel merito il proscioglimento. In via subordinata chiedono congrua riduzione delle sanzioni inflitte.

Sono pervenute a questa Commissione due missive provenienti da Di Benedetto Diego, soggetto giudicato con la medesima decisione qui impugnata per fatti diversi, che non ha proposto appello, nonché da tale Bambagioni Alfio.

Alla riunione del 7/7/2011 la Commissione ha riunito i due appelli avverso la medesima decisione. L'appellante Ferretti ha prodotto copia della contabile relativa al bonifico con il quale ha restituito alla F.I.G.C. la somma indebitamente incassata a titolo di rimborso spese. Entrambi gli appellanti hanno reso dichiarazioni. I difensori dei deferiti hanno chiesto in via istruttoria che questa C.D.N. disponesse ulteriori accertamenti in ordine ai fatti di cui alle suddette missive. Nel merito hanno insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.

Il rappresentante della Procura si è opposto all'acquisizione delle suddette missive ed all'istanza istruttoria degli appellanti; nel merito ha chiesto il rigetto degli appelli e la conferma dell'impugnata decisione.

In via istruttoria la C.D.N. ritiene che le lettere provenienti dal Di Benedetto e dal Bambagioni non debbano essere acquisite agli atti del giudizio in quanto irrualmente pervenute e, comunque, assolutamente irrilevanti e prive di valore probatorio. In particolare si osserva che i fatti ai quali si fa riferimento nelle due lettere non sono oggetto del presente giudizio, quanto meno nei confronti degli appellanti. Per le stesse ragioni anche l'istanza istruttoria avanzata in udienza deve essere rigettata.

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione relativa alla contestata indebita percezione del rimborso spese per la gara Ribolla – Pitigliano del 16/4/2005.

Infatti, anche a prescindere dalla considerazione che il concetto di illecito amministrativo non può essere ritenuto limitato alle fattispecie descritte nell'art. 8 CGS, appare assorbente la circostanza che, comunque, la condotta ascritta agli appellanti può essere

ricompresa tra le violazioni in materia gestionale di cui al citato art. 8 CGS. Il termine prescrizione è, quindi, quello esennale previsto dall'art. 25, lett.B, CGS.

I fatti oggetto del presente giudizio disciplinare possono essere così ricostruiti alla luce dell'approfondita attività di indagine compiuta dalla Procura Federale:

Nel corso dell'incontro Aurora Pitigliano – Casotto Pescatori Marina del 22/11/2008 vennero proferiti all'indirizzo del direttore di gara cori ed insulti razzisti. La circostanza risulta confermata dalle parole dello stesso A.E. Karim Soufiane nonché da quanto riferito dall'ex associato AIA Gabriele Nucci, presente all'incontro. La gravità delle condotte delle quali era stato fatto segno, suggerì al Karim Soufiane di contattare immediatamente il proprio responsabile, Antonello Foderi, attuale responsabile designazione arbitri Sezione A.I.A. Grosseto. Tale contatto avvenne a mezzo di n. 3 telefonate (due delle quali fatte nella stessa giornata, e la terza il martedì successivo) aventi ad oggetto quanto era accaduto. Nel corso della terza telefonata il Karim segnalò anche la necessità di una correzione di un errore materiale sul referto, nel quale non era stata correttamente annotata l'ammonizione del calciatore n. 13 della Aurora Pitigliano. Effettivamente il referto detenuto presso la Delegazione Provinciale AIA di Grosseto, oltre che essere alterato nella parte relativa alle offese ricevute dal Karim, venne corretto nel senso di indicare quale calciatore ammonito il n. 13 dell'Aurora Pitigliano, Marras. Inoltre nel corso della indagine è emerso, grazie a quanto riferito dall'ex arbitro Gabriele Nucci, che la gara Ribolla/Pitigliano, la quale doveva tenersi in data 16/4/2005, non si era poi celebrata e nonostante questo il Foderi, ed il Ferretti, avevano percepito indebitamente il relativo rimborso spese, come ammesso dallo stesso Ferretti al collaboratore della Procura. Non può dubitarsi della veridicità di quanto riferito dal Karim sia in ordine ai fatti accaduti nel corso della gara Aurora Pitigliano – Casotto Pescatori Marina del 22/11/2008 sia per quanto riguarda le telefonate intercorse con il Foderi. Purtroppo questa C.D.N. non ritiene che sussistano sufficienti elementi per giungere ad una conferma della condanna dell'appellante. Infatti rimane del tutto irrisolta la dirimente questione sulle modalità con le quali il Foderi sarebbe entrato in possesso dell'originale rapporto inviato per posta dal Karim. Senza contare che non si comprende quale sarebbe stato l'interesse del Foderi a falsificare il rapporto arbitrale. Gli elementi a carico dell'appellante indicati nella decisione impugnata sono puramente indiziari e non sono supportati da idonei riscontri. L'appello del Foderi deve quindi essere accolto sul punto con la conseguente riforma della decisione della Commissione Disciplinare territoriale Toscana.

A conclusioni parzialmente diverse deve giungersi per quanto attiene alla indebita percezione del rimborso spese per la gara Ribolla - Pitigliano del 16/4/2005 contestata ad entrambi gli appellanti. Tale condotta è stata ammessa dagli appellanti anche se è stata ascritta a mera disattenzione ed alla "rigidità" del software con il quale vengono gestite le designazioni arbitrali. Tali giustificazioni non appaiono convincenti né tanto meno scriminanti anche perché la somma indebitamente incamerata, pur se modesta, non è mai stata restituita dal Foderi mentre il Ferretti ha provveduto solo dopo la decisione di primo grado. Tale condotta dimostra un totale disinteresse per il rigore e la trasparenza che dovrebbero contraddistinguere l'operato di chi gestisce il delicatissimo settore arbitrale e dovrebbe, pertanto, essere d'esempio per tutto il movimento sportivo.

Questa C.D.N. ritiene che sanzione congrua per tale palese violazione non solo delle norme federali ma anche dei principi di lealtà, correttezza e probità, sia quella di anni uno di inibizione. In tal senso deve essere riformata la decisione di primo grado.

P.Q.M.

In parziale riforma delle impugnate decisioni della Commissione territoriale Toscana, proscioglie Foderi Antonello dall'incolpazione relativa all'alterazione del rapporto arbitrale della gara Aurora Pitigliano – Casotto Pescatori del 22/11/2008.

Determina in anni 1 (uno) di inibizione la sanzione inflitta a Foderi Antonello e Ferretti Franco per la residua incolpazione.

Dispone la restituzione delle tasse reclamo versate.

... Omissis ...

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Publicato in Roma il 12 luglio 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Nessuna comunicazione

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Consiglio Direttivo

3.1.1. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 25 luglio 2011 ha stabilito nel

2 agosto p.v. entro le ore 12 il termine perentorio

per la presentazione da parte delle Società delle documentazioni mancanti in merito alle domande di iscrizione ai campionati di Eccellenza, Promozione e Juniores Regionali.

3.2. Segreteria

3.2.1. COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

In applicazione delle graduatorie di merito riportate sui C.U. n. 80 del 17.6.2011 e n. 1 del 5.7.2011 e di quanto riportato in altra parte del presente C.U., si è provveduto visto l'art. 25 comma 2 della L.N.D. al completamento degli organici dei campionati di cui sotto:

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE

- posti disponibili n. 1 assegnato a:

C.S. SAN DONNINO BISENZIO A.S.D.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

- posti disponibili n. 2 assegnati a:

**G.S.D. QUERCEGROSSA
U.S.D. ELBA 2000 CAPOLIVERI**

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

- posti disponibili n. 1 assegnato a:

U.S.D. MOLAZZANA

Le Società di cui sopra dovranno regolarizzare le iscrizioni ai suddetti campionati entro le ore 12 di sabato 30 luglio 2011.

La mancata iscrizione costituirà espressa volontà di non voler partecipare ai relativi campionati.

3.2.2. SOCIETA' INATTIVA

Si rende noto che la sotto segnata Società, ha dichiarato la propria inattività per la Stagione Sportiva 2011/2012:

U.S.D. MONTALCINO

MATRICOLA N. 31720

IN BASE ALL'ART. 110 DELLE N.O.I.F. I CALCIATORI TESSERATI PER LA SOCIETÀ' SOPRAINDICATA SONO LIBERI DA OGNI VINCOLO DALLA DATA DEL PRESENTE COMUNICATO E PERTANTO POSSONO ESSERE TESSERATI PER QUALSIASI ALTRA SOCIETÀ SOTTOSCRIVENDO IL MODULO DI "RICHIESTA TESSERAMENTO" (COLORE GIALLO).

CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE

Nessuna comunicazione

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE

Nessuna comunicazione

4. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' GIOVANILE

COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

- Preso atto della rinuncia della Società U.C.D. Spavecchiano S. Giuliano T.;
- visto l'art. 25 comma 2 della L.N.D.;
- in applicazione delle graduatorie di merito riportate sul C.U. n. 1 del 5.7.2011, si è provveduto al completamento degli organici dei campionati di cui sotto:

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

- posti disponibili n. 1 assegnato a:

A.S.D. ARNO LATERINA

La Società di cui sopra dovrà regolarizzare l'iscrizione al suddetto campionato entro le ore 12 di sabato 30 luglio 2011.

La mancata iscrizione costituirà espressa volontà di non voler partecipare al relativo campionato.

5. RISULTATI GARE

Nessuna comunicazione

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Nessuna comunicazione

7. Errata Corrige

Nessuna comunicazione

8. Allegati

Nessuna comunicazione

9. CALENDARIO GARE

Nessuna comunicazione

Publicato in Firenze ed affisso all'albo del C.R. Toscana il 26/07/2011.

Il Segretario
(Dr. Sauro Falciani)

Il Presidente
(Dr. Fabio Bresci)